



Tribunale Ordinario di Ivrea

Sezione Civile – Procedure Concorsuali

R.G. P.U. 72/2023

Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati:

dott. Vincenzo Maria Bevilacqua – Presidente

dott. Alessandro Petronzi – Giudice

dott.ssa Meri Papalia – Giudice rel. est.

ha pronunciato il seguente

DECRETO

Vista la sentenza emessa dalla Corte di Appello di Torino n. 7/2024 pubblicata il 3 marzo 2024 con cui è stata dichiarata aperta la liquidazione controllata di Davi' Luigi, con rimessione degli atti al Tribunale di Ivrea per i successivi atti di competenza;

Visti gli artt. 268 e segg. CCII;

Visto l'art. 50 comma 5 CCII;

Ritenuto che, giusto il disposto dell'art. 270, c. 2 lett. b) CCI, sia necessaria la nomina di un professionista iscritto nell'elenco dei gestori della crisi di cui al decreto del Ministro della giustizia 24 settembre 2014, non potendosi confermare quale liquidatore il professionista OCC che ha redatto la relazione allegata al ricorso in quanto soggetto che non risulta iscritto nell'apposito elenco;



Rilevato che la valutazione circa le spese necessarie per il mantenimento personale e familiare del ricorrente, ai sensi dell'art. 268 IV co. lett. b) CCI è rimessa al giudice delegato in ossequio al dettato normativo, e di concerto con il liquidatore, il quale è onerato al più sollecito deposito di apposita relazione informativa, stabilendo sin da ora che, sino alla predetta determinazione, l'importo destinato al soddisfacimento delle esigenze di vita del debitore sia quantificato nella misura esposta in ricorso dal debitore, con accantonamento del residuo in favore dei creditori;

P.Q.M.

- 1) nomina Giudice Delegato la dott.ssa Meri Papalia;
- 2) nomina liquidatore il dott. Tarricone Luigi;
- 3) assegna ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del ricorrente, il termine perentorio di giorni 60 dalla notifica della presente sentenza per la trasmissione al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo PEC che sarà loro indicato, della domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCI;
- 4) ordina al ricorrente e ai terzi che li detengano di consegnare e rilasciare immediatamente al liquidatore i beni facenti parte del patrimonio oggetto di liquidazione;
- 5) dispone che il liquidatore:

- entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà la presente sentenza, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione di beni;

- entro 90 giorni dall'apertura della liquidazione controllata, provveda alla formazione dell'inventario dei beni del debitore e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l'approvazione da parte del giudice delegato;

- provveda, alla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione, ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273 CCI;



- provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell'art. 275, c. 3 CCI;
 - provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l'emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 CCI;
- 6) dispone altresì che entro il 30/6 e il 31/12 di ogni anno il liquidatore depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l'estratto del conto corrente della procedura. Nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche: a) se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento; b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi dell'art. 280 CCI. Il rapporto, una volta vistato dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore, ai creditori e all'OCC;
 - 7) autorizza il liquidatore, per il deposito di tutte le somme di pertinenza della procedura, all'apertura di un conto corrente vincolato all'ordine del GD concordandone i costi con l'istituto bancario e prevedendo prelievi previa emissione di mandati del G.D.;
 - 8) dispone che, a cura del liquidatore, la sentenza di apertura della liquidazione controllata, unitamente al presente decreto, sia inserita sul sito internet del Tribunale ed ordina la trascrizione della sentenza presso gli uffici pubblici competenti quando vi sono beni immobili o beni mobili registrati. L'esecuzione dei suddetti adempimenti dovrà essere documentata nella prima relazione semestrale.

Manda alla cancelleria per la notificazione al debitore e per la comunicazione al liquidatore.

Così deciso in Ivrea, 6 marzo 2024

Il Presidente

Dott. Vincenzo Maria Bevilacqua

Il Giudice rel. est.



Dott.ssa Meri Papalia

